

L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 gennaio 1979, n. 1.

Art. 13

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 e dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976 n. 352
- indennità compensative annue di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352;
- istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;
- premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;
- piani e progetti silvo - pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;
- vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977 n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.